

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE – PROVINCIA DI TRENTO
SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE “CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE” PER MINORI E DEL SERVIZIO DI “CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE” AI SENSI DELL’ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13.

1. la Comunità di Valle delle Giudicarie con sede legale in Tione – Via P. Gnesotti, 2 - C.F. 95017360223 e P. IVA 02148200229, rappresentata per la firma del presente atto dal Responsabile del Servizio socio-assistenziale dott.ssa Michela Fioroni, domiciliata per la carica presso la sede a Tione di Trento, via Padre Gnesotti n. 2, ed a ciò incaricata con atto dispositivo del Presidente della Comunità delle Giudicarie n. 6241/4.3 di data 20 giugno 2018 fino allo scadere del mandato amministrativo in corso ed in esecuzione della propria determinazione n. 460 di data 01 settembre 2020;

E

2. Ente _____, codice fiscale e part. Iva n. _____ con sede legale in _____ – via _____ n. _____, rappresentata per la firma del presente atto da _____ nato a _____ il _____ il quale interviene nel presente atto in qualità Presidente e legale rappresentante della’Ente;

PREMESSO CHE

- con il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. è stato approvato il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, e del conseguente avvio del nuovo regime degli affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali introdotto nell’ordinamento provinciale dalla L.P.13/2007.
- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 7.02.2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.
- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 07.02.2020, sono state approvate le linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e intervento socio assistenziali nella

provincia di Trento, ed in particolare l'allegato E "Linee guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali" individua alla lettera A i contributi per la realizzazione di interventi e progetti previsti dalla legge provinciale sulle politiche sociali 2007 con riferimento ai "servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili", stabilendo che si intendono tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della LP 13/2007.

- con decreto del Commissario n. 81 di data 19.07.2022 è stato approvato l'atto di indirizzo inerente la procedura di affidamento dei seguenti servizi dell'area "Età evolutiva e genitoriale": semiresidenziale "Centro socio-educativo territoriale" e domiciliare di contesto "Intervento educativo domiciliare per minori".
- con decreto del Presidente n. 3 di data 13 settembre 2022 è stato approvato l'atto di indirizzo inerente la procedura di affidamento del servizio di "Centro di aggregazione territoriale".
- ai sensi dei provvedimenti sopra citati per realizzare gli interventi di "Centro socio-educativo territoriale" e di "Centro di aggregazione territoriale" si intende procedere con l'affidamento di uno o più incarichi a soggetti privati cui saranno erogati contributi a norma dell'art. 36 bis, della legge provinciale 13/2007; 5 ottobre 2022 per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio di "Centro socio educativo territoriale" e del servizio di "Centro di aggregazione territoriale" ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, l'Amministrazione ha reso le condizioni di affidamento e di svolgimento del servizio, tra cui, in particolare, l'individuazione degli obblighi e degli adempimenti di interesse pubblico da osservare nell'ambito dell'azione sovvenzionata e indetto la procedura per raccogliere le istanze dei soggetti interessati allo svolgimento del servizio;
- la commissione nominata ai sensi del medesimo avviso pubblico con provvedimento del Responsabile n. _____ del _____ il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato le risultanze del lavoro della Commissione appositamente nominata, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti, la concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2007 a _____

tutto ciò premesso, a far integrante e sostanziale parte della presente convenzione, fra le parti

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto e destinatari del Servizio

1. La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell'art 12 L. 241/1990 e dell'art. 19 L.P. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis L.p. 13/2007, a totale copertura delle spese relative di n. _____ Centri per la gestione dei servizi "Centro socio-educativo territoriale" e "Centro di aggregazione territoriale".

2. Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione di servizi e interventi da attuare sul territorio della Comunità delle Giudicarie finalizzati:

- allo sviluppo di interventi di sostegno e accompagnamento rivolti al minore e a attività di animazione per l'integrazione di minori in situazione di vulnerabilità e di svantaggio sociale con i gruppi di coetanei, con le realtà associative locali e con altre risorse del tessuto sociale. I servizi e gli interventi sono rivolti a minori di età compresa di norma, tra 6 e 17 anni, che accedono su libera iniziativa o segnalati dal servizio sociale, in situazione di vulnerabilità e di svantaggio sociale.
 - a creare spazi d'incontro, per la generalità dei minori e giovani di un determinato territorio, nel quale gli operatori svolgono un ruolo di guida e di stimolo per l'avvicinamento alla pratica di alcune attività sportive, espressive e formative. Possono essere attivate iniziative intergenerazionali al fine di favorire l'integrazione e l'inclusione sociale. Il servizio è rivolto a minori e giovani di età tra gli 11 e i 30 anni. L'organizzazione delle attività è rivolta a gruppi di età omogenei. Per specifici progetti è possibile prevedere un'organizzazione delle attività che coinvolga persone di età diverse (gruppi intergenerazionali). Genitori e nuclei con bambini da 0 a 10 anni
3. Tali servizi e interventi comportano il necessario rispetto di tali obblighi e adempimenti di servizio pubblico.

Articolo 2

Attività svolte dal soggetto beneficiario e collaborazione della Comunità delle Giudicarie

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 saranno realizzati dal soggetto beneficiario _____, secondo le modalità specificate nel Bando.
2. In particolare, il soggetto beneficiario assume specifico impegno verso la Comunità delle Giudicarie a realizzare le attività dettagliate nel progetto, secondo i canoni di massima diligenza e nel rispetto dei principi etici che caratterizzano le azioni sociali svolte dal terzo settore.
3. La Comunità delle Giudicarie, d'altra parte, si impegna ad agevolare secondo buona fede gli interventi progettati ed affidati al soggetto beneficiario _____, garantendo allo stesso il supporto informativo e l'attività di coordinamento necessari perché l'azione sociale progettata si possa inserire proficuamente nel quadro delle politiche sociali esistenti. L'attività di coordinamento sarà realizzata, secondo canoni di leale collaborazione.

Articolo 3

Modalità di attivazione del servizio

1. L'accesso al servizio avviene secondo le seguenti modalità:

a) Centro socio-educativo territoriale per minori

- su invio del Servizio sociale territoriale, per interventi di sostegno e accompagnamento educativo, in seguito ad un processo di valutazione che si esplica nella definizione del progetto quadro (a partire dai nuovi inserimenti). La valutazione prevede la partecipazione della famiglia e, ove possibile, del minore e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti. Sulla base del progetto quadro l'equipe educativa definisce, con il coinvolgimento della famiglia e, ove possibile del minore, il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) entro 2 mesi dall'inserimento e ne condivide i contenuti con il servizio sociale territoriale e gli altri soggetti coinvolti che lo monitorano nel tempo. Il soggetto erogatore predispone le relazioni periodiche di verifica.
- in modo diretto, per le attività di animazione.

b) Centro di aggregazione territoriale

- in modo diretto

Art. 4

Clausola sociale

1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 32 della l.p. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione dei servizi, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente alle unità di personale di cui alla Tabella pubblicata unitamente al bando con funzioni educative o di coordinamento, già impiegati nei Servizi oggetto del contributo e comunque entro il limite indicato all'art. 6, comma 7. Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti al 30 giugno 2022. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Comunità si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art.5

Trattamento e requisiti del personale

1. Per lo svolgimento delle attività del servizio il soggetto beneficiario, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità delle Giudicarie, si avvarrà di personale, di entrambi i generi.

2. Il soggetto beneficiario è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 5, il soggetto beneficiario è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

a) minimi retributivi CCNL e CCPL;

b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;

c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;

d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;

e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;

f) ROL ed ex festività;

g) modalità di cambio appalto.

5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020 e l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 4, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con i minori, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalla scheda 1.11 (per il servizio di centro socio educativo territoriale) e dalla scheda 5.4 (per il servizio di Centro di aggregazione territoriale) del catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo medesimo.

6. A tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con i minori, ivi compreso il personale assunto fino al 6 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., di seguito Regolamento).

7. Le figure professionali a contatto diretto con l'utenza, per il servizio di centro socio educativo territoriale, sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza dei minori e con le attività svolte. E' prevista la presenza di norma di un educatore/operatore sociale, ogni cinque minori inviati dai servizi sociali; per i minori accolti su accesso libero è prevista la presenza di almeno un operatore, individuato tra gli educatori, gli operatori sociali e gli animatori, ogni dieci. Gli operatori e le altre figure professionali a contatto diretto con l'utenza per il servizio di Centro di aggregazione territoriale, sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte e orientativamente il rapporto operatori/utenti è di 1/15.

8. Le ore di coordinamento costituiscono il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza nei Centri, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.

9. Nel caso di eventuale assenza totale di minori presso i Centri, il Soggetto Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Comunità, al fine di utilizzare il tempo a disposizione per iniziative di rafforzamento e miglioramento dei Servizi, da concordare.

10. Il Soggetto Gestore assicura:

a) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto Gestore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore;

c) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;

d) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto;

e) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;

f) la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro;

g) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa.

11. All'avvio dei Servizi il soggetto gestore comunica alla Comunità i nominativi del personale incluso il coordinatore, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre quindici giorni da ciascuna variazione.

12. Il Soggetto Gestore è tenuto a dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto Gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

Art. 6

Orario del servizio

1. I Centri socio educativi territoriali devono prevedere almeno cinque aperture nella settimana, in orario pomeridiano, a partire dalle ore 13.00 e fino alle ore 18.00, o, compatibilmente con l'orario scolastico, in orario mattutino nella giornata del sabato. Nel periodo estivo (giugno-settembre) l'apertura dei centri è prevista in cinque aperture settimanali.

2. I Centri di aggregazione territoriali dovranno avere almeno una apertura pomeridiana settimanale e una serale con cadenza da definire in base al periodo e alle attività proposte.

Art. 7

Struttura

1. Il Soggetto Gestore mette a disposizione una struttura, situata a _____, idonea allo svolgimento esclusivo dei Servizi. La struttura deve rispettare i requisiti strutturali previsti dal Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (ambito semi residenziale requisiti da 5 a 7). Il possesso di tali requisiti strutturali è verificato dalla relazione/certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, acquisita agli atti prot. n. _____ del _____

2. La struttura precisamente ha sede nel Comune di _____, al seguente indirizzo:

Via/Piazza _____ ed è contrassegnata dalla p.ed. n. _____ in CC

3. La struttura di cui al comma precedente o altra, purché con i citati requisiti, dovrà essere garantita per tutta la durata della Convenzione.

Art. 8

Attività dei Servizi, mensa, trasporto e partecipazione

1. I servizi attivati nei Centri possono prevedere attività integrate in linea con l'articolo 1. della presente convenzione.

2. Le attività del servizio semi-residenziale presso i **Centri socio-educativo territoriali** per minori sono indicativamente le seguenti:

- attività di supporto e promozione delle relazioni interpersonali e di gruppo, attività di sostegno all'esercizio delle autonomie personali, attività di supporto educativo e scolastico;
- attività espressive e/o creative svolte a livello individuale e/o di gruppo (es.: disegno, fotografia, teatro, musica, etc.)
- attività manuali e/o pratiche che comportano la manipolazione e/o la produzione di piccoli manufatti: (lavorazione della carta, cucito, giardinaggio, cucina, etc.)
- attività di svago (gite, soggiorni estivi, eventi comunitari, feste, giochi, etc.), compreso l'eventuale accompagnamento;
- attività fisiche che comportano l'utilizzo del corpo e del movimento (es.: ginnastica, attività corporea, tecniche di rilassamento, etc.);
- attività di accompagnamento dalla scuola al centro socio-educativo;
- attività di supporto e promozione alla genitorialità

- consumo del pasto.

3. Le attività del servizio **Centri di aggregazione territoriale** sono indicativamente le seguenti:

- attività strutturate e non, di accoglienza, di incontro, di intrattenimento, di socializzazione basate sulla relazione;
- attività di sostegno all'esercizio delle autonomie personali;
- attività di supporto socio-educativo e scolastico;
- attività espressive, creative, gestuali, musicali, manuali svolte a livello di gruppo;
- attività legate allo svago e al tempo libero (escursioni, gite, soggiorni estivi, eventi comunitari, feste, giochi, tornei, etc.), compreso l'eventuale accompagnamento;
- attività fisiche e sportive non agonistiche;
- attività di informazione , orientamento e accompagnamento rispetto alle opportunità offerte dal territorio;
- attività di promozione, sensibilizzazione, formazione e volontariato, iniziative di cittadinanza attiva e digitale.
- attività di supporto alla genitorialità.

4. Gli utenti che partecipano alle attività dei Centri potranno usufruire del pasto da consumare negli spazi dei Centri. Il costo del pasto è posto a carico delle famiglie in misura e modalità differenziata per minori ammessi su segnalazione del Servizio Sociale rispetto ai minori con accesso libero. Per i minori inviati dal servizio sociale la compartecipazione alle spese per servizio mensa per i minori inviati dal Servizio Sociale avviene da parte della Comunità delle Giudicarie secondo le modalità di compartecipazione alle spese previste per i servizi socio assistenziali. La compartecipazione alle spese per i minori con accesso diretto è curata dal Soggetto Gestore, applicando una compartecipazione pari al costo del pasto consumato.

5. Il trasporto al Centro socio educativo territoriale, per i minori inviati dal servizio sociale, sarà gestito dalla Comunità delle Giudicarie, in base alla progettualità del minore, attraverso apposita domanda al servizio competente della Provincia Autonoma di Trento. La gestione del trasporto dei minori e giovani con accesso diretto ai Centri è a carico delle rispettive famiglie.

6. È posto a carico delle famiglie la compartecipazione alle spese per la frequenza del Centro. Come per il pasto, anche per la frequenza al Centro si attuano modalità di compartecipazione alla spesa differenziate per minori ammessi su invio del Servizio Sociale rispetto ai minori con accesso libero secondo i seguenti criteri. Per i minori inviati dal Servizio Sociale la compartecipazione alle attività è gestita dalla Comunità delle Giudicarie secondo le modalità di compartecipazione alle spese previsti per i servizi socio

assistenziali. La compartecipazione per la frequenza al Centro dei minori con accesso libero è introitata direttamente dal Soggetto Gestore, applicando una quota di compartecipazione alle spese quantificate forfettariamente in Euro _____ mensili, eventualmente da aggiornare anno per anno.

Art. 9

Durata dell'erogazione del Servizio

1. La durata dell'accoglienza presso i n. _____ Centri socio-educativi territoriali viene definita in base ai bisogni individuati e rivalutata almeno ogni 12 mesi.

Art. 10

Altri obblighi e prerogative del Soggetto Gestore in relazione allo svolgimento dei Servizi

1. Il Soggetto Gestore deve:

- a) adempiere a tutti gli obblighi di servizio pubblico, come prescritto nei precedenti articoli;
- b) adempiere a tutte le attività progettuali contenute nel Progetto, allegato alla presente convenzione, presentato in sede di partecipazione al Bando per la concessione di contributo;
- c) rispettare le disposizioni legislative in materia fiscale, previdenziale e assicurativa, di sicurezza e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- d) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto, il logo della Comunità delle Giudicarie e la seguente dicitura "*Questa iniziativa è finanziata dalla Comunità delle Giudicarie*". Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare il logo;
- e) mettere a disposizione la struttura sede del Centro _____ con i requisiti di cui all'art. 8;
- f) comunicare mensilmente i dati degli accessi, delle frequenze e degli interventi con le modalità stabilite dalla Comunità ai fini dell'inserimento nel Gestionale Amministrativo;
- g) assicura, inoltre:
 - la presenza degli educatori/operatori sociali con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, nel rispetto del rapporto operatore minore previsto per il servizio;
 - la consumazione del pasto di mezzogiorno e della merenda, se previsto;
 - la previsione di regole organizzative e comportamentali all'interno delle strutture atte ad evitare comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità dei minori e giovani presenti, oltre che degli operatori, nonché a sviluppare il senso del rispetto delle regole del vivere civile e promuovere il benessere del gruppo;
 - momenti di verifica sul "clima" di gruppo all'interno delle strutture, con particolare attenzione a favorire l'instaurarsi di un positivo contesto socio educativo e relazionale tra minori/giovani e operatori,

volontari e soggetti esterni, anche in termini di sperimentare il supporto tra pari;

- lo sviluppo del legame con il territorio di riferimento e con le risorse e i servizi ivi presenti nonché di individuare eventuali possibili contesti di volontariato nei quali poter svolgere attività con i minori e i giovani, favorendo anche lo sviluppo di reti di prossimità e cittadinanza attiva, nonché la conoscenza e la visibilità sociale positiva del servizio all'interno del contesto di riferimento;

- lo svolgimento da parte del coordinatore delle seguenti funzioni:

- i. l'organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;

- ii. l'organizzazione con regolarità, almeno mensili, degli incontri dell'equipe educativa;

- iii. la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;

- iv. la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;

- v. la costante verifica della qualità del servizio;

- vi. il contatto regolare e massima collaborazione con il servizio sociale della Comunità e le altre Istituzioni esterne;

- vii. la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il servizio sociale della Comunità;

h) esegue, per quanto di diretta competenza, il mandato e le prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria relativamente alla progettualità di minori inseriti presso i Centri;

i) può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere ai Servizi secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione interna;

k) stipula una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale unico di euro 3.000.000,00 a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose proprie e/o di terzi in dipendenza dell'espletamento delle attività svolte ai sensi della presente convenzione. Le suddette coperture assicurative dovranno essere garantite per tutto il periodo di validità della presente convenzione;

l) pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;

m) pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo

2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 11

Obblighi della Comunità e rapporti con i Servizi

1. Prima dell'avvio dei Servizi da parte del Soggetto Gestore, la Comunità si impegna ad agevolare secondo buona fede gli interventi progettati ed affidati al Soggetto Gestore, garantendo allo stesso il supporto informativo e l'attività di coordinamento necessari perché l'azione sociale progettata si possa inserire proficuamente nel quadro delle politiche sociali esistenti. L'attività di coordinamento sarà realizzata, secondo canoni di leale collaborazione.

Art. 12

Sicurezza

1. È obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 secondo le norme, tempo per tempo, vigenti.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla concessione di contributo per la gestione dei Servizi di cui alla presente convenzione, Titolare del trattamento è la Comunità delle Giudicarie, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dei Servizi oggetto di contributo, il Soggetto Gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Comunità, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del Soggetto Gestore dei Servizi, deve avvenire esclusivamente in ragione dei Servizi oggetto di contributo. Pertanto, con la stipula della presente convenzione, il Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 28 del

regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata della presente convenzione e si considera revocata a completamento della gestione dei Servizi.

3. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento dell'incarico di Responsabile del trattamento dei dati sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

Art. 14

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 15

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Comunità assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 790.000,00 per il periodo di 3 anni dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025, per un totale complessivo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, pari ad un massimo di Euro 2.370.000,00 (al netto di eventuali oneri fiscali).

2. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto agli articoli 14 e 15 del Bando, fermo restando i limiti previsti al precedente comma 1.

3. La domanda di liquidazione del contributo, di cui al comma 1 per il periodo 1.1.2023 – 31.12.2025, verrà così suddivisa:

- 25% quale acconto complessivo del contributo annuale entro il 30 aprile di ciascun anno;
- 35% su richiesta di fabbisogno entro il 30 settembre di ciascun anno;
- 40% entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento su presentazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 14 del Bando e delle eventuali entrate conseguite inerenti i servizi.

La rendicontazione finale di ciascun anno dovrà essere corredata da una relazione finanziaria, distinta per la gestione del/i Centro/i _____ a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario dell'anno solare di riferimento, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati annuali di

presenza dell'utenza ai Servizi nonché le giornate e gli orari di apertura dei Centri e del personale assegnato ai Servizi medesimi.

4. La domanda di liquidazione per il saldo finale, al termine della durata della convenzione, va presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo all'ultimo di durata della presente convenzione. Oltre alla documentazione di cui al precedente comma 3, è necessario presentare anche la documentazione probatoria delle entrate e delle spese effettivamente sostenute per tutta la durata dell'affidamento dei Servizi a contributo o, in alternativa, idonea documentazione che attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nei rendiconti annuali dei Servizi oggetto di contributo.

5. Il contributo di cui al comma 3, sarà liquidato entro 45 giorni dalla data di protocollazione agli atti della Comunità della domanda di liquidazione, inviata dal Soggetto gestore.

6. La Comunità può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa ed entrate esposti nella rendicontazione. In tal caso la liquidazione del saldo del contributo potrà essere posticipata previa adeguata comunicazione al Soggetto Gestore.

7. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 14 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della presente convenzione.

8. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate ai Servizi risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo annuale viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.

9. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Comunità sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 16

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 17

Decadenza, rinuncia, revoca del contributo e inadempimento da parte del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:

- a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
- b) in caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
- d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
- e) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 16, comma 2.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato ai Servizi alla Comunità o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

6. È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei Servizi.

7. Qualora la Comunità riscontri inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le stesse verranno segnalate, in prima istanza verbalmente ed invia bonaria, al legale rappresentante del Soggetto Gestore. Se la segnalazione in prima istanza non sortirà effetto, le inadempienze saranno successivamente contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento. Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, la Comunità si riserva di dar corso alla revoca dal contributo e alla conseguente procedura di risoluzione della presente convenzione. La Comunità si riserva

quindi la facoltà di risolvere in ogni momento la presente convenzione, previo espletamento della procedura di cui al presente comma, per inadempienza da parte del Soggetto Gestore rispetto a quanto concordato nel progetto definitivo, senza procedere a rimborso delle spese sostenute né altri oneri a proprio carico.

Art. 18

Monitoraggio dei Servizi e revisione della convenzione

1. La Comunità e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione, almeno semestrali, delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento dei Servizi.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione in caso di eventi straordinari, non previsti e indifferibili che comportano la necessità di una ridefinizione dei Servizi. La revisione è effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Comunità. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo.

annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio della Comunità. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Comunità connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 19

Vigilanza

1. La Comunità si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda.

Art. 20

Controversie

1. Eventuali controversie non definite in via bonaria saranno devolute alla competenza del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Art. 21

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 22

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

dott.ssa Michela Fioroni

soggetto beneficiario _____.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.